

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE**Roma 25-26 novembre 1993****Rinvii in materia di****ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA****Mirella Gallinaro**

I rinvii del periodo di riferimento vanno dal n. 1374 del 12 luglio 1993 al n. 1414 del 10 settembre 1993 e sono in totale 41.

I rinvii del Settore affari istituzionali analizzati dalla scrivente sono 11 (1377; 1381; 1385; 1390; 1391; 1398; 1399; 1400; 1402; 1403; 1411) per un periodo che va dal 13 luglio 1993 (n. 1377) al 9 settembre 1993 (n. 1411). Altri 2 sono stati analizzati dalla collega Boldetti

Risultano così suddivisi per regione: 2 per l'Emilia Romagna e 2 per il Veneto e 1 rispettivamente per Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna.

Quanto alla ripartizione per materia ben 5 riguardano l'ordinamento degli uffici e del personale (1.2.5), 2 riguardano lo status dei consiglieri (1.2.3) ed 1 rispettivamente Bilancio e contabilità (1.5.2); Ordinamento (1.4.2); Polizia amministrativa (1.2.11); Demanio e patrimonio (1.5.6).

Per quanto riguarda i singoli rinvii, si rimanda in linea generale alle singole schede analitiche ma si ritiene qui opportuno segnalarne due per il loro interesse di carattere generale.

Il primo è il n. 1391 relativo ad una deliberazione legislativa della Liguria.

La deliberazione legislativa ripropone la questione della quiescibilità dell'indennità di funzione dirigenziale riconosciuta anche da questa deliberazione legislativa come elemento fisso e continuativo della retribuzione e quindi quiescibile.

A favore della quiescibilità dell'indennità ci sono state alcune pronunce giurisprudenziali (vedi sul punto il verbale dell'Osservatorio n. 4/1992 pag. 289-311), mentre il Governo ha censurato prima la deliberazione legislativa della Toscana approvata il 3 dicembre 1991 rinviata, riapprovata nello stesso testo il 18 maggio 1993 e impugnata davanti alla Corte con il ricorso n. 29/1993; poi la deliberazione legislativa della Lombardia (rinvio n. 1195 in Verbale Osservatorio Legislativo Interregionale n. 3/1992 pag. 197); infine questa deliberazione legislativa della Liguria contestando sia la violazione dell'articolo 38 del dpr 333/1990 di recepimento del contratto nazionale e quindi dell'articolo 3 della legge quadro n. 93/1983 sia l'incompetenza assumendo che la previdenza è riservata alla competenza dello Stato. In realtà l'articolo 38 del D.p.r. 333/1990 nulla dice sulla natura giuridica dell'indennità, limitandosi ad affermare che al personale non preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

La deliberazione legislativa della Lombardia riapprovata nello stesso testo ha prodotto la sentenza n. 80/1993 che ha rigettato le censure governative.

La Corte Costituzionale infatti ha ricondotto la questione, così come disciplinata dalla legge della Lombardia, alla materia ordinamento degli uffici. Infatti nella deliberazione legislativa veniva previsto che ad ogni dirigente venisse attribuita la direzione di una struttura regionale con una perfetta corrispondenza tra il numero dei dirigenti ed il numero delle strutture. La indennità di direzione di struttura quantificata nella misura dell'0,8 per cento diventa in ragione di questo, fissa continuativa e perciò quiescibile non già per una invadenza nella competenza statale, ma come conseguenza di una autonoma scelta organizzativa, legittima "perchè non contrastante con la legge quadro nazionale".

La deliberazione della Liguria si pone sulla stessa linea, e, anche in questo caso il Governo eccelsce la violazione dell'art. 117 della Costituzione, perchè in modo indiretto interferisce con la materia pensionistica (si noti il tentativo di tener conto della sentenza n. 80/1993) eccelsce altresì la retroattività della norma (la decorrenza veniva retrodatata al 1° ottobre 1990, data di recepimento del contratto) nonché la genericità della norma finanziaria.

Il Consiglio regionale si è adeguato sulla retroattività sia stabilendo la decorrenza dal 1 dicembre 1993, sia provvedendo a quantificare gli oneri nella norma finanziaria ma resistendo sulla qualificazione della indennità come elemento fisso e continuativo della retribuzione. Su questa nuova formulazione il Governo non ha ritenuto di promuovere ricorso di fronte alla Corte e la deliberazione legislativa è divenuta la legge regionale 19 novembre 1993, n. 53.

Su questo precedente ci si deve ora aspettare il moltiplicarsi di una serie di iniziative legislative analoghe, in altre regioni; a livello di documentazione si segnala che il Veneto ha un provvedimento analogo già iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.

L'altro rinvio che si ritiene di segnalare è il n. 1385 relativo alla classificazione dei territori montani. Con deliberazione legislativa adottata il 12 dicembre 1991 la regione del Veneto provvedeva a dare attuazione alla legge 142/1990 in relazione alla nuova disciplina delle Comunità montane. In tale deliberazione tra l'altro si procedeva ad una rideterminazione della classificazione dei territori montani. Anche per questo motivo la deliberazione legislativa veniva rinviata dal Governo che riteneva non rientrante nella competenza regionale tale potere di classificazione.

La regione, per la necessità di varare rapidamente la legge sulle comunità montane, decise di adeguarsi, stralciando l'articolo oggetto di censura con il proposito di riproporre la questione della competenza in un autonomo progetto legislativo che è quello che ne occupa. Come prevedibile, anche questa volta la deliberazione legislativa è stata rinviata per gli stessi motivi. La questione è quindi di interesse generale e deve essere inquadrata nel quadro normativo antecedente alla 142/1990, così come fatto dalla relazione alla legge che si ritiene utile riportare:

"Il settimo comma dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come è noto, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come modificato dalla legge n. 857/1957, cui fa rinvio l'articolo 3 della legge n. 1102/1971, con il quale venivano stabiliti i criteri per l'individuazione dei Comuni montani, previo aggiornamento della Commissione censuaria centrale.

L'avvenuta abrogazione della norma statale di riferimento non può avere altro significato che il riconoscimento di uno spazio regionale nella materia.

Infatti, se l'abrogazione avesse un effetto giuridico diverso, ne verrebbe a configurarsi una sorta di soluzione di continuità nell'efficacia dell'ordinamento giuridico, non rinvenendosi nel diritto positivo l'ente titolato ad esercitare il potere classificatorio, dato che tale potere, anche se in astratto, non può considerarsi esaurito.

La conseguenza immediata dell'avvenuta abrogazione, disposta da una legge, come la n. 142/1990, che intende appunto porsi come una norma generale sull'ordinamento delle autonomie locali, non può avere altro significato che l'attribuzione alla Regione del compito di individuare autonomamente, valorizzando appieno il proprio spazio di autonomia legislativa, i criteri di definizione dei territori montani.

Nella affermazione della titolarità di tale potere la Regione ha ritenuto di fare riferimento ai principi contenuti nelle direttive del Consiglio delle Comunità europee ed in particolare alla n. 268 del 28 aprile 1975 che, come è noto, definisce come zone di montagna quei Comuni o parte di Comuni caratterizzati da una notevole limitazione della possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di lavoro a causa dell'esistenza di condizioni climatiche difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente più breve, nonché a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono difficoltosa o impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale molto oneroso.

In attesa dell'emanazione di nuovi principi nella materia, che la Regione provvederà immediatamente a recepire, è sembrato che quelli contenuti nella citata direttiva delle Comunità europee meglio esprimessero e con problematiche più moderne, la particolare situazione e le caratteristiche peculiari della montagna veneta".

Sulla base di queste motivazioni, il Consiglio regionale ha riapprovato il medesimo testo censurato ed entro il 14 dicembre 1993 sarà possibile sapere se il Governo impugnerà il testo riapprovato innanzi alla Corte costituzionale.

ANNO 1993 SETTORE I ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

| N. | DATA | REGIONE | TITOLO DELIBERAZIONE LEGISLATIVA | MATERIA | LIMITI | ESITO |
|------|----------|------------|---|--|---|--------------------|
| 1377 | 13.07.93 | VENETO | Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione". | 1.2.5 Ordinamento degli uffici e del personale | A/1 - G/1 Cost. art. 117 e L. 421/1992 art. 3 comma 1 punto B; D.Lgs 503/1992 art. 16 | |
| 1381 | 22.07.93 | BASILICATA | Variatione al bilancio di previsione 1993 ed approvazione bilancio pluriennale 1993/95 | 1.5.2 Bilancio e contabilità | A/2 e N/3 Equilibrio di bilancio e attendibilità del medesimo | |
| 1385 | 30.07.93 | VENETO | Norme sulla classificazione dei territori montani | 1.4.2 Ordinamento | H/1 Cost. art. 117 comma 2 e L. 1102/1971 | |
| 1390 | 06.08.93 | SARDEGNA | Norme sull'articolazione in servizi e settori e sulle sedi periferiche degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna | 1.2.5 Ordinamento degli uffici e del personale | F; art. 2 comma 1 lett. g) n. 4 L. 421/1992 | |
| 1391 | 06.08.93 | LIGURIA | Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti regionali | 1.2.5 Ordinamento degli uffici e del personale | H/1 Cost. art. 117; L. 5 dicembre 1959 n. 1077; | L.R. n. 53/93 N.A. |

| N. | DATA | REGIONE | TITOLO DELIBERAZIONE LEGISLATIVA | MATERIA | LIMITI | ESITO |
|------------------|----------|-------------------|---|--|--|-------|
| 1391 continua | | | | | A/1 art. 3; L/5 - A/1 art. 38 DPR 333/1990, art. 97 Cost.; G/1 art. 7 L. 438/1992; A/1 art. 81 quarto comma Cost. | |
| 1398 | 27.08.93 | EMILIA ROMAGNA | Revisione della dotazione organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai fini dell'attuazione dell'art. 31 della l.r. 27 aprile 1990 n. 37 | 1.2.5 Ordinamento degli uffici e del personale | G/1 art. 57 comma 2, art. 74 comma 1 alinea 6 D. lgs 29/1993 | |
| 1399 | 27.08.93 | EMILIA ROMAGNA | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22/1/1988 n. 3 "Norme in materia di polizia locale" | 1.2.11 Polizia amministrativa | G/1 art. 6 comma 2 legge n. 65/1986 | |
| 1400 | 27.08.93 | PUGLIA | Norme per il pareggio annuale del Fondo di previdenza tra i consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della l.r. 30.12.1987, n. 34" | 1.2.3 Status consiglieri 1.5.2 Bilancio e contabilità | G/2 Principi generali di contabilità pubblica Chiarezza e trasparenza del bilancio | |
| 1402 | 27.08.93 | CAMPANIA | Disciplina dei beni regionali | 1.5.6 Demanio e patrimonio | H/1 - A/1 art. 826 codice civile art. 119 quarto comma Cost. | |
| 1403 | 27.08.93 | PIEMONTE | Applicazione dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aspettativa per mandato parlamentare o consiliare. | 1.2.3 Status consiglieri | G/1 art. 71 d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 G/1 idem | |

| N. | DATA | REGIONE | TITOLO DELIBERAZIONE LEGISLATIVA | MATERIA | LIMITI | ESITO |
|------|----------|---------|---|--|--|-------|
| 1411 | 09.09.93 | LAZIO | Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 concernente: "Strutture ed organizzazione regionale" | 1.2.5 Ordinamento degli uffici e del personale | G/1 art. 2 comma 1 lett g) n. 4 legge 421/1992 e art. 31 d.lgs n. 29/1993; A/1 art. 81 Cost. | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| RILIEVI DEL GOVERNO | |
|---|---------------------------------------|
| LIMITI | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE |
| TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI | |
| OSSERVAZIONI DEL GOVERNO | |
| <p>NOTE</p> <p>La regione del Veneto non ha nel proprio ordinamento alcuna norma specifica per la cessazione del servizio per limiti di età ma attraverso una norma di chiusura - l'articolo 188 della medesima l.r. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" - rinvia alle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato. In ragione di ciò ai dipendenti regionali si applica la disposizione dell'articolo 4 del d.p.r. 29 dicembre 19973, n. 1092 che prevedeva la collocazione a riposo dei dipendenti civili dello Stato, al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale norma è stata superata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 421/1992 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 che hanno previsto la facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per un periodo massimo di un biennio. Tale facoltà per il rinvio operato dall'articolo 188 l.r. 12/1991 è operante per i dipendenti regionali. Con la deliberazione legislativa si voleva presumibilmente a causa di un esubero di personale - sospendere tale facoltà sino alla adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale, in attuazione del processo di delega agli enti locali e dell'applicazione del decreto legislativo n. 29/1993. Tuttavia il Governo ha ritenuto che non si potesse sospendere solo tale facoltà. A parere della scrivente si sarebbe potuto verificare una ingiustificata disponibilità di trattamento fra i dipendenti che di tale facoltà già godevano e quelli che non avrebbero più potuto godere pur restando immutate le condizioni sostanziali di riferimento.</p> | |
| ESITO DEL RINVIO | |
| ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE | |

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Schede di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione 1381

N. rif. C 127

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA BASILICATA | | LEGISLATURA V | ANNO 1993 |
| DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 22 GIUGNO 1993 | | DATA ATTO DI CONTROLLO 22 LUGLIO 1993 | |
| TITOLO DELLA LEGGE Variazione al bilancio di previsione 1993 ed approvazione bilancio pluriennale 1993/95 | | | N. ART. 7 |
| CONTENUTI DELLA LEGGE Legge di bilancio | | | |
| SETTORE ORGANICO 1 Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa | | MATERIA 1.5.2 Bilancio e contabilità | |
| RILIEVI DEL GOVERNO | | | |
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DI RILIEVO D/2 e N/3 Governo ha rilevato che, nonostante modifiche apportate, permane squilibrio contabilizzazione oneri ammortamento mutui, che determina inattendibilità documento cui trattasi quale fonte riferimento et riscontro per copertura finanziaria nuove et maggiori spese al carattere pluriennale. Infatti autorizzazione contrazione mutui al pareggio bilancio cui art. 5, per complessive lire 185.570.000.000, determina inadeguatezza previsioni oneri ammortamento iscritti in bilancio annuale et pluriennale che sunt calcolarsi con riferimento al presumibile quota che verrà effettivamente contratta. | | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA D/2 Principio di equilibrio del bilancio pluriennale D/3 inattendibilità bilancio | |

| RILIEVI DEL GOVERNO | |
|---|--|
| LIMITI Per suesposto motivo Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio regionale, precisando che, sensl legge regionale contabilità 11.4.1978 n. 18, che habet recepito disposto articolo 7 legge 19. 5 1976 n. 335, potest farsi luogo da Regione at promulgazione et pubblicazione disposizioni legge anzidetta, salvo parti coinvolte da citato rinvio, come del resto già praticato per altre ragioni in precedenti occasioni. | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE |
| TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI | |
| OSSERVAZIONI DEL GOVERNO | |
| NOTE | |
| ESITO DEL RINVIO | |
| ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE | |

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Schede di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione 1385

N. rif. C 127

| | | |
|---|---|--|
| REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA <p style="text-align: center;">VENETO</p> | LEGISLATURA <p style="text-align: center;">V</p> | ANNO <p style="text-align: center;">1993</p> |
| DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO <p style="text-align: center;">9 LUGLIO 1993</p> | DATA ATTO DI CONTROLLO <p style="text-align: center;">30 LUGLIO 1993</p> | |
| TITOLO DELLA LEGGE Norme sulla classificazione dei territori montani | | NUMERO <p style="text-align: center;">4</p> |
| CONTENUTI DELLA LEGGE Superamento del vuoto normativo prodotto dalla abrogazione delle normativa nazionale in materie di classificazione | | |
| SETTORE ORGANICO I Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa | MATERIA <p style="text-align: center;">1.4.2 Ordinamento</p> | |
| RILIEVI DEL GOVERNO | | |
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DI RILIEVO H/1 Governo ha rilevato che abrogazione di opera legge 142/1990 previgenti disposizioni in materia classifica territori montani rende al stato attuale impossibile per Regioni procedere nuove classifiche e di conseguenti istituzioni comunità montane, attesa che competenza legislativa regionale settore est di natura attuativa sensi articolo 117 II comma Costituzione e legge 1102/1971. | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA H/1 Cost. art. 117 comma 2 e L. 1102/1971 | |

| RILIEVI DEL GOVERNO | |
|---|---------------------------------------|
| LIMITI | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE |
| TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI | |
| OSSERVAZIONI DEL GOVERNO | |
| NOTE Vedi relazione introduttiva. | |
| ESITO DEL RINVIO Riapprovato nello stesso testo il 24 novembre 1993. | |
| ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE | |

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Schede di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione 1390
N. rif. C 127

| | | |
|---|--|----------------|
| REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA | LEGISLATURA | ANNO |
| SARDEGNA | V | 1993 |
| DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO | DATA ATTO DI CONTROLLO | |
| | 6 AGOSTO 1993 | |
| TITOLO DELLA LEGGE | | N. ART. |
| Norme sull'articolazione in servizi e settori e sulle sedi periferiche degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna | | 6 |
| CONTENUTI DELLA LEGGE | | |
| Rideterminazione dei servizi e dei settori delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale | | |
| SETTORE ORGANICO I | MATERIA | |
| Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa | 1.2.5 Ordinamento degli uffici e del personale | |
| RILIEVI DEL GOVERNO | | |
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DI RILIEVO | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA | |
| E Governo habet rilevato che provvedimento nel suo complesso così come formulato non tiene conto principio fondamentali cui articolo 2 comma 1 lett. g) n. 4 legge 421/1992, in relazione comma 2 medesimo articolo, miranti a generale revisione da parte pubbliche amministrazioni organi et uffici dirigenziali a fini graduale riduzione anche mediante eventuali accorpamenti, numero uffici esistenti et dirigenti, che risultino in eccesso rispetto uffici individuati da amministrazioni stesse. | E art. 2, comma 1 lett. g) n. 4 legge 421/1992 | |

| RILIEVI DEL GOVERNO | |
|--|---|
| <p>LIMITI</p> <p>Infatti con formulazione Contraddittoria rispetto al richiamo contenuto in articolo 1 provvedimento esame al sopra ricordati principi legge 421, stesso provvedimento esame al sopra ricordati principi legge 421, stesso articolo 1 et correlato articolo 5 rideterminano in aumento servizi previsti da vigente legislazione regionale cui l.r. n. 51/1978 come modificata con l.r. n. 4/1986 et successive integrazioni, disciplinanti strutture organizzative Regione, in contrasto oltre che con surrichiamati principi fondamentali cui L. 421/1992, con principi buona Amministrazione cui articolo 97 Costituzione nonchè con indirizzo governativo teso al rigoroso contenimento spesa settore pubblico. Analoghe censure coinvolgono previsioni tendenti ad aumentare unità operative livello dirigenziale cul articolo 3, et conseguente numero dirigenti regionali, in assenza organica revisione strutture organizzative corpo forestale cui trattasi in conformità principi cui citato articolo 2 lett. g) L. 421.</p> | <p>NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE</p> |
| <p>TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI</p> | |
| <p>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO</p> | |
| <p>NOTE</p> <p>L'articolo 5 della deliberazione censurata ridetermina in 79 servizi e 250 settori il numero della strutture organizzative regionali se il numero delle strutture organizzative regionali è effettivamente in aumento, pur con tutte le preoccupazioni sull'invadenza della autonomia regionale, non si può non rilevare che la ratio dell'articolo 2 comma 1 lettera g) è nel senso della riduzione del numero dei dirigenti.</p> | |
| <p>ESITO DEL RINVIO</p> | |
| <p>ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE</p> | |

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Schede di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione 1391
N. rif. C 127

| | | |
|---|---|-------------------------|
| REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA LIGURIA | LEGISLATURA V | ANNO 1993 |
| DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 20 LUGLIO 1993 | DATA ATTO DI CONTROLLO 6 AGOSTO 1993 | |
| TITOLO DELLA LEGGE Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti regionali. | | N. ART. 4 |
| CONTENUTI DELLA LEGGE Riconoscimento della indennità di funzione dirigenziale come ordinaria remunerazione della fruizione nella misura del coefficiente 0.8 dello stipendio iniziale quale elemento fisso e continuativo della retribuzione a decorrere dal 1 ottobre 1990. Elevazione del coefficiente A1 per la durata dell'incarico ai dirigenti coordinatori. | | |
| SETTORE ORGANICO 1 Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa. | MATERIA 1.2.5 Ordinamento degli uffici e del personale | |
| RILIEVI DEL GOVERNO | | |
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO A/1 - H/1 Governo - premesso che prevista definizione ambito provvedimento esame indennità funzione dirigenti regionali quale elemento fisso et continuativo retribuzione, mirando ad incidere essenzialmente sulla c.d. quiescibilità travalica limiti art. 117 Costituzione interferendo sia pure in modo indiretto in materia pensionistica in relazione in particolare legislazione statale 5 dicembre 1959 n. 1077 et si pone comunque in contrasto con principio eguaglianza cui articolo 3 Costituzione laddove ciascuna Regione intervenga su delimitazione "retribuzioni contributive" -habet rilevato: | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA A/1 - H/1 Cost. art. 117 e legge 5 dicembre 1959 n. 1077. | |

| RILIEVI DEL GOVERNO | |
|--|---|
| <p>LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO</p> <p>1) L/5 - A/1 rideterminazione con decorrenza retroattiva al 1 ottobre 1990 indennità cui trattasi già regolata con legge n. 16 del 1990, prescindendo tra l'altro da riorganizzazione uffici regionali che deve attribuire effettive possibilità preposizione dirigenti tutti at strutture organizzative direzionali ponesi in contrasto con art. 38 DPR 333/1990 in relazione legge quadro pubblico impiego nonché con principio buona amministrazione cul art. 97 Costituzione.</p> <p>2) G/1 stessa previsione cui articolo 2 rappresentando altresì ingiustificata elargizione benefici economici non connessi at funzioni effettivamente esercitate risulta in contrasto con disposto cui art. 7 legge 438/1992 volto at contenere costo lavoro in ambito pubblico impiego.</p> <p>3) A/1 provvedimento con riferimento at aspetti finanziari non specifica ammontare maggiori oneri da esso derivanti fini accertare idoneità mezzi copertura cui articolo 4, come prescritto da articolo 81 Costituzione.</p> | <p>NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE</p> <p>1) L/5 - A/1 Art. 38 DPR 333/1990; Art. 97 Costituzione.</p> <p>2) G/1 Art. 7 legge 438/1992.</p> <p>3) A/1 Art. 81 comma quarto Costituzione.</p> |
| <p>TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI</p> | |
| <p>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO</p> | |
| <p>NOTE</p> <p>Vedi relazione introduttiva.</p> | |
| <p>ESITO DEL RINVIO</p> <p>Adeguamento parziale sulla retroattività e sulla quantificazione degli oneri.</p> | |
| <p>ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE</p> <p>L.R. 19 novembre 1993, n. 53 in B.U.R. n. 24/1993.</p> | |

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Schede di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione 1398

N. rif. C 127

| | | |
|--|---|--|
| REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA <p style="text-align: center;">EMILIA ROMAGNA</p> | LEGISLATURA <p style="text-align: center;">V</p> | ANNO <p style="text-align: center;">1993</p> |
| DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO <p style="text-align: center;">22 LUGLIO 1993</p> | DATA ATTO DI CONTROLLO <p style="text-align: center;">27 AGOSTO 1993</p> | |
| TITOLO DELLA LEGGE Revisione della dotazione organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai fini dell'attuazione dell'art. 31 della l.r. 27 aprile 1990 n. 37 | | N. ART. <p style="text-align: center;">2</p> |
| CONTENUTI DELLA LEGGE Revisione delle dotazioni organiche di terza, quarta e quinta qualifica funzionale con riduzione dei posti di terza e quarta qualifica ed aumento dei posti di quinta. Utilizzazione dei nuovi posti di quinta esclusivamente per l'inquadramento dei dipendenti appartenenti alla terza e quarta qualifica funzionale ai sensi dell'art. 31 l.r. 27 aprile 1990, n. 37 a far tempo dal 1 ottobre 1990 | | |
| SETTORE ORGANICO 1 Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa | MATERIA <p style="text-align: center;">1.2.5 Ordinamento degli uffici e del personale</p> | |
| RILIEVI DEL GOVERNO | | |
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DI RILIEVO G/1 Governo habet rilevato che disposizione cui articolo 2 che prevede inquadramento, ope legis, personale cui trattasi at qualifica superiore et con effetto retroattivo ponasi in contrasto con principi et criteri cui articoli 57, comma 2, et 74, comma 1, alinea 6 decreto legislativo 3 febbraio 1993 numero 29 | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA | |

| RILIEVI DEL GOVERNO | |
|--|---------------------------------------|
| LIMITI | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE |
| TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI | |
| OSSERVAZIONI DEL GOVERNO | |
| NOTE Il rinvio, a livello testuale si appalesa fondato, anche se la deliberazione legislativa prevedeva una deroga alla modificazione di simboli e distintivi di grado per legge, attraverso l'attribuzione di tale potere alla Giunta regionale per un periodo limitato e per motivi precisamente individuati cioè le variazioni dei livelli di inquadramento della polizia municipale risultanti dal recepimento degli accordi sindacali. | |
| ESITO DEL RINVIO | |
| ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE | |

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Schede di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione 1400
N. rif. C 127

| | | |
|---|--|-------------------------|
| REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA PUGLIA | LEGISLATURA V | ANNO 1993 |
| DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 22 LUGLIO 1993 | DATA ATTO DI CONTROLLO 27 AGOSTO 1993 | |
| TITOLO DELLA LEGGE Norme per il pareggio annuale del Fondo di previdenza tra i consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della legge regionale 30.12.1987, n. 34". | | N. ART. 4 |
| CONTENUTI DELLA LEGGE: Modalità per provvedere annualmente al pareggio della gestione del Fondo di previdenza dei consiglieri da attuare nelle more dell'emanazione della legge quadro.. | | |
| SETTORE ORGANICO I Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa. | MATERIA 1.2.3 Status consiglieri 1.5.2 Bilancio e contabilità | |
| RILIEVI DEL GOVERNO | | |
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO G/2 Governo habet rilevato che norma finanziaria cui art. 4, comma 1, non est in linea con principi generali di contabilità pubblica in quanto non est indicato ai quali disavanzi finanziari del fondo si riferisce contribuzione di lire 2.347 milioni al carico bilancio 1993 et non est dato accertare esistenza relativa disponibilità su apposito capitolo anche in relazione ai circostanza che oneri cui trattasi non risultano evidenziati in sede previsionale ambito stesso capitolo. | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA G/2 Principi generali di contabilità pubblica. Chiarezza e trasparenza del bilancio. | |

| RILIEVI DEL GOVERNO | |
|---|---------------------------------------|
| LIMITI | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE |
| TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI | |
| OSSERVAZIONI DEL GOVERNO | |
| NOTE Il rilievo benchè generico, sembra fondato. | |
| ESITO DEL RINVIO | |
| ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE | |

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Schede di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione 1402
N. rif. C 127

| | | |
|---|--|----------------------|
| REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA CAMPANIA | LEGISLATURA V | ANNO 1993 |
| DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO | DATA ATTO DI CONTROLLO 27 AGOSTO 1993 | |
| TITOLO DELLA LEGGE Disciplina dei beni regionali. | | N. ART. 17 |
| CONTENUTI DELLA LEGGE Disciplina dei beni demaniali e patrimoniali della regione. | | |
| SETTORE ORGANICO 1 Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa. | MATERIA 1.5.6 Demanio e patrimonio | |
| RILIEVI DEL GOVERNO | | |
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO H/1 - A/1 Governo habet rievato che art. 1. IV comma, disponendo possibilità definizione ulteriori beni. patrimoniali indisponibili rispetto disposto art. 826, comma 2. Codice civile, mediante legge regionale, oltre che tramite legge statale, ponesi in contrasto con articolo 119, comma 4, Costituzione, atteso che norma costituzionale non prevede che leggi regionali possano definire ulteriori beni patrimoniali indisponibili oltre quelli già previsti da normativa statale. At ciò aggiungasi che detto quarto comma articolo 1 contrasta altresì con menzionato comma quarto articolo 119 Costituzione in quanto non comprendendo nel patrimonio indisponibile regionale beni cui at terzo comma articolo 826 Codice civile, quest'ultimi andrebbero at confluire in patrimonio disponibile regionale at sensi successivo quinto comma articolo 1 provvedimento esame. | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA H/1 - A/1 Art. 826 codice civile. Art. 119 comma 4 Costituzione. | |

| RILIEVI DEL GOVERNO | |
|---|--|
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE |
| TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI | |
| OSSERVAZIONI DEL GOVERNO | |
| NOTE Il rinvio sembra fondato, ma sembra più frutto di una non buona tecnica legislativa che di una precisa volontà di estendere lo spazio della autonomia regionale. | |
| ESITO DEL RINVIO | |
| ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE | |

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Schede di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione 1403

N. rif. C 127

| | | |
|--|--|-------------------------|
| REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA PIEMONTE | LEGISLATURA V | ANNO 1993 |
| DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO 27 LUGLIO 1993 | DATA ATTO DI CONTROLLO 27 AGOSTO 1993 | |
| TITOLO DELLA LEGGE Applicazione dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aspettativa per mandato parlamentare o consiliare | | N. ART. 3 |
| CONTENUTI DELLA LEGGE | | |
| SETTORE ORGANICO I Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa | MATERIA 1.2.3 Status consiglieri | |
| RILIEVI DEL GOVERNO | | |
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DI RILIEVO 1) G/1 In ordine articoli 1, commi 2 et 3, che previsione possibilità esercizio opzione, in qualsiasi momento da parte consiglieri regionali, at fini conservazione trattamento economico in godimento, nonchè previsione modifica predetta opzione, non sunt in linea con disposizioni cui articolo 71 Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA 1) G/1 art. 71 d.lgs 3 febbraio 1993. n. 29. | |

| RILIEVI DEL GOVERNO | |
|---|--|
| LIMITI 2) G/1 In ordine articolo 2, che disposizione concernente mantenimento assegno integrativo mensile cui articolo 1, comma 2, legge regionale 13/10/1972 n. 10, per intero importo, viola principio divieto cumulo benefici economici previsto da citato articolo 71 Decreto legislativo n. 29/1993. | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE 2) G/1 art. 71 d.lgs 3 febbraio 1993n. 29. |
| TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI | |
| OSSERVAZIONI DEL GOVERNO | |
| NOTE Come noto l'art. 71 del dls 29/1993 impone anche ai consiglieri regionali il collocamento in aspettativa senza assegni. Si prevede inoltre in capo al consigliere la facoltà di optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza in luogo della indennità consiliare. Non è previsto in alcun modo, e si tratta di una interpretazione restrittiva e lesiva, che la facoltà di optare sia irreversibile o da farsi in un momento predeterminato. L'unica predeterminazione rigida stabilita dall'articolo, è - ed è naturale - legata alla messa in aspettativa che è contestuale alla proclamazione degli eletti. Così pure sembra ultronea all'articolo 71 e infondata la interpretazione governativa che ritiene illegittimo il mantenimento dell'assegno, integrativo dell'indennità consiliare, in corso di svolgimento di incarichi previsti dallo statuto (presidente di commissione etc). L'opzione infatti riguarda la indennità consiliare e non altro. | |
| ESITO DEL RINVIO | |
| ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE | |

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Schede di documentazione sul controllo governativo delle leggi regionali

N. archiviazione 1411

N. rif. C 127

| | | |
|--|--|----------------|
| REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA | LEGISLATURA | ANNO |
| LAZIO | V | 1993 |
| DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO | DATA ATTO DI CONTROLLO | |
| 28 LUGLIO 1993 | 9 SETTEMBRE 1993 | |
| TITOLO DELLA LEGGE | | N. ART. |
| Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 concernente: "Strutture ed organizzazione regionale". | | 1 |
| CONTENUTI DELLA LEGGE | | |
| Provvedimento settoriale di revisione (soppressione e istituzione) di strutture organizzative della regione. | | |
| SETTORE ORGANICO 1 | MATERIA | |
| Assetto istituzionale e organizzazione amministrativa. | 1.2.5 Ordinamento degli uffici e del personale | |
| RILIEVI DEL GOVERNO | | |
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATA | |
| G/1 - A/1 Governo habet rilevato che provvedimento esame, nel suo complesso disponendo modifica parziale organizzazione struttura taluni uffici amministrazione regionale, non tiene conto principi fondamentali cui articolo 2, comma 1, lettera g) n. 4 legge 23/10/1992, n. 421, et art. 31 D.lvo n. 29/1993, miranti at generale revisione strutture amministrazioni pubbliche anche regionali, mediante provvedimenti con carattere globale et sistematico. Suesposta questione pregiudiziale non esime rilevare altresì mancanza norma finanziaria con quantificazione eventuali maggiori oneri et relativi mezzi di copertura in conformità art. 81 Costituzione. | G/1 - A/1 Art. 2 comma 1 lett. g) n. 4 legge 421/1992 e art. 31 dlgs n. 29/1993. Art. 81 Costituzione. | |

| RILIEVI DEL GOVERNO | |
|--|---------------------------------------|
| LIMITI E TESTO INTEGRALE DEL RILIEVO | NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RICHIAMATE |
| TEMI E PROBLEMI INTERSETTORIALI | |
| OSSERVAZIONI DEL GOVERNO | |
| NOTE Il rinvio è piuttosto generico e non sufficientemente motivato. In realtà l'articolo 31 del decreto legislativo 29/1993 individua l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di riformulare la pianta organica, con un correlato divieto di procedere a nuove assunzioni nelle more di tale riformulazione. Non sembrerebbe però legittimo bloccare ogni ristrutturazione parziale soprattutto se non legata ad un aumento della pianta organica, ma questo non sembra emergere all'apparenza dalla deliberazione censurata. | |
| ESITO DEL RINVIO | |
| ESTREMI DELLA LEGGE E PUBBLICAZIONE | |